



COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE

N. 1076

DEL 23/12/2024

AREA:	SETTORE VIGILANZA	
SERVIZIO:	POLIZIA LOCALE	

OGGETTO:

DISCIPLINARE TECNICO D'ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA :FOTOTRAPPOLE.

L'Istruttore
- Ettore Silvio Biffi -

Il Responsabile del Settore
Bfftrs61h03b898v/7420034840057448.ehswv
br6bsrlolnw23xcgdd4

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FOTOTRAPPOLE

Sommario

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FOTOTRAPPOLE.....	1
Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo	1
Art. 2 – Finalità della videosorveglianza attraverso fototrappole	2
Art. 2 – Dispositivi di videosorveglianza fototrappole	2
Art. 3 – Obbligo di informazione.....	2
Art. 4 – Modalità di definizione dell'area di ripresa e individuazione degli operatori	2
Art. 5 – Attivazione e gestione dei dispositivi di videosorveglianza fototrappole	2
Art. 6 – Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili	3
Art. 7 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale	3
Art. 8 – Operazione di scarico dei filmati.....	3
Art. 9 – Formazione del fascicolo digitale	3
Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento	4
Art. 11 - Disposizioni finali	4

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego ed attivazione dei dispositivi di videosorveglianza cosiddetti fototrappole, in uso al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Casalmaggiore.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza mobile, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità della videosorveglianza attraverso fototrappole

Le finalità della videosorveglianza attraverso fototrappole sono:

a) Tutela ambientale e polizia amministrativa;

b) Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

I filmati prodotti dai dispositivi di cui al presente disciplinare potranno quindi essere utilizzati per l'accertamento di illeciti amministrativi o per l'accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 3 – Dispositivi di videosorveglianza fototrappole

I dispositivi di videosorveglianza fototrappole, in dotazione alla Polizia Locale sono costituiti da:

- N.2 (due) dispositivi fototrappole – modello “W/N-42”, con sistema di archiviazione criptato;

Art. 4 – Obbligo di informazione

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza fototrappole dev'essere segnalato con informazione “minima” da attuarsi attraverso gli appositi cartelli di avvertimento in dotazione che devono essere posti ai margini del raggio di ripresa della telecamera.

Art. 5 – Modalità di definizione dell'area di ripresa e individuazione degli operatori

Con giustificato provvedimento del Comandante, sulla base di esigenze di controllo che si sono determinate a fronte del verificarsi di abbandoni o conferimento di rifiuti in una determinata zona non conformi alla vigente normativa, viene identificata l'area da sottoporre a videosorveglianza.

Il provvedimento del Comandante individua anche gli operatori a cui viene attribuito il compito di provvedere al posizionamento, all'attivazione e alla gestione del/i dispositivi che vengono utilizzati per il monitoraggio dell'area sottoposta a controllo.

Nello stesso provvedimento vengono anche individuati gli operatori preposti alla visione dei filmati al verificarsi degli eventi di abbandono o di conferimento non conforme dei rifiuti

Art. 6 – Attivazione e gestione dei dispositivi di videosorveglianza fototrappole

Le telecamere devono essere posizionate esclusivamente alla presenza dagli addetti autorizzati al trattamento del Titolare del trattamento nella zona di monitoraggio all'interno delle apposite scatole blindate e chiuse con il lucchetto in posizione difficilmente accessibile e vengono nascoste/camuffate.

Gli addetti al termine del posizionamento delle videocamere devono disporre gli appositi cartelli di avvertimento ai margini del raggio di ripresa della telecamera e documentano fotograficamente l'installazione.

Art. 7 – Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili

Le immagini possono essere consultate da remoto tramite un canale sicuro (HTTPS) esclusivamente da addetti autorizzati al trattamento del Titolare del trattamento.

Gli addetti autorizzati al trattamento devono visionare, con frequenza almeno settimanalmente, le immagini rilevate dalle telecamere ed estrarre le sole immagini che riportano fatti riferiti al non corretto smaltimento dei rifiuti con apposizione sulla foto/video di giorno e ora della commissione del fatto.

Art. 8 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale

Nei casi l'addetto autorizzato al trattamento rilevi condotte illecite di natura amministrativa o penale, in particolare relativa all'abbandono o al deposito abusivo di rifiuti sanzionata dall'art. 13 della L. 689/1981 espleta l'attività di accertamento dei fatti che comporta il download dei filmati e la compilazione di un verbale/attestazione dell'arco temporale di accertamento/rilevazione dei fatti, del numero di eventi documentati, del luogo di installazione della telecamera e del numero seriale della stessa.

Art. 9 – Operazione di scarico dei filmati

Le operazioni di scarico devono essere dettagliatamente registrate dall'addetto sul registro di scarico (data e ora di scarico, nome dell'addetto autorizzato al trattamento, data e ora in cui sono state riprese le immagini scaricate, fatto illecito rilevato, altre annotazioni).

Nel caso in cui il registro di scarico è tenuto in forma cartacea deve essere firmato e datato dall'addetto autorizzato al trattamento che effettua lo scarico e conservato presso l'ufficio di polizia locale in armadio chiuso a chiave.

Nel caso in cui il registro di scarico è tenuto in forma digitale dopo ogni inserimento l'addetto autorizzato al trattamento deve effettuare una stampa in formato PDF e firmarla digitalmente e successivamente salvarla in una cartella sul server ad accesso riservato ai solo addetti autorizzati al trattamento dei dati della videosorveglianza.

Terminate le attività di visione e lo scarico delle eventuali immagini che documentano visivamente il fatto illecito le immagini l'addetto autorizzato al trattamento deve assicurare che le immagini siano cancellate in modo irreversibile dal Cloud.

Art. 10 – Formazione del fascicolo digitale

L'addetto autorizzato al trattamento che compone il fascicolo digitale relativo al fatto, che deve essere formato da una relazione e dalle relative immagini utili ad avviare e svolgere il procedimento amministrativo o penale, deve assicurare che lo stesso venga conservato in cartella criptata (della quale viene regolarmente effettuato il backup) e che, nel caso debba essere trasmesso ad altri organi di Polizia, la trasmissione avvenga attraverso modalità sicure, e che tali operazioni vengano registrate sull'apposito registro trattato con le modalità descritte in precedenza, e annotate su relativo verbale delle operazioni che segue il fascicolo.

Una volta trasmesso il fascicolo ad altro organo di Polizia perché il procedimento è di competenza esterna al comando, l'addetto autorizzato al trattamento deve assicurare che il fascicolo venga cancellato in modo irreversibile da tutti i dispositivi in cui è stato eventualmente memorizzato durante le operazioni di sua composizione.

Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

L'operatore autorizzato al trattamento deve contribuire ad assicurare che:

1. la password utilizzata per accedere alla configurazione della fototrappola (telecamera) sia composta da almeno caratteri (numeri, lettere e caratteri speciali) così come la password per accedere al PC collocato presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale preposto alle operazioni di scarico delle immagini che si ritiene siano riferite a fatti illeciti;
2. nel caso vengano rilevati fatti illeciti, le immagini vengono conservate fino a quando non vengono consegnate in modalità sicure al soggetto che avvia e svolge il procedimento amministrativo o penale; quindi, che le immagini siano conservate per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
3. le immagini relative alle persone che transitano e/o sostano nella zona sottoposta a controllo siano visionate esclusivamente da operatore formalmente autorizzato al trattamento e istruito circa le modalità con cui effettuare il trattamento;
4. al fine di certificare l'attività di accertamento eseguita mediante sistemi di videosorveglianza tutte le operazioni effettuate siano documentate mediante una verbalizzazione che espone tutte le attività che conducono a contestare la violazione, in particolare nel verbale sono annotati:
 - l'esecuzione del download dei filmati;
 - la visione dei filmati;
 - le fasi salienti dell'accertamento delle violazioni;
 - le operazioni di salvataggio dei filmati sui supporti di memorizzazione al fine di conservazione per le diverse fasi del procedimento;
 - l'eventuale estrapolazione dei fotogrammi necessari a comporre fascicoli fotografici esplicativi;
5. terminate le esigenze di conservazione dei filmati ai fini della definizione del procedimento i documenti sono cancellati in modo irreversibile.

Nel caso in cui l'operatore autorizzato al trattamento rilevi che una delle misure tecniche ed organizzative indicate sul presente provvedimento non siano rispettate è tenuto a segnalare in forma scritta l'anomalia al proprio superiore diretto in riferimento alla gerarchia organizzativa dell'ente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti con dispositivi di videosorveglianza fototrappole, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.



COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE

N. 1082

DEL 23/12/2024

AREA:	SETTORE VIGILANZA	
SERVIZIO:	SETTORE VIGILANZA	

OGGETTO:

DISCIPLINARE TECNICO D'ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: VARCO DI LETTURA TARGHE.

L'Istruttore
- Ettore Silvio Biffi -

Il Responsabile del Settore
Bfftrs61h03b898v/7420034840057448.ehswv
br6bsrlolnw23xcgdd4

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI LETTURA TARGHE

Sommario

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI LETTURA TARGHE	1
Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo	1
Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di lettura targhe	2
Art. 3 – Obbligo di informazione	2
Art. 4 – Visione delle immagini e delle targhe dei veicoli	2
Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale	2
Art. 6 – Contestazione – Verbale di accertamento	2
Art. 7 – Conservazione delle immagini	3
Art. 8 – Accesso alle immagini	3
Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento	3
Art. 11 - Disposizioni finali	3

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego e gestione degli impianti di videosorveglianza di lettura targhe, in uso al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Casalmaggiore.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza di lettura targhe, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di lettura targhe

Le finalità della videosorveglianza di lettura targhe sono:

- a) Attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017;

b) Tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica
c) Tutela della sicurezza stradale
d) Tutela ambientale e polizia amministrativa;
e) Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

I filmati prodotti dai dispositivi di cui al presente disciplinare potranno quindi essere utilizzati per l'accertamento di illeciti amministrative o per l'accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 3 – Obbligo di informazione

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi attraverso gli appositi cartelli di avvertimento che devono essere posti ai margini del raggio di ripresa delle telecamere.

Art. 4 – Visione delle immagini e delle targhe dei veicoli

Solo gli addetti autorizzati al trattamento possono visionare le immagini e le targhe dei veicoli che transitano dai varchi di rilevamento.

Il sistema informatico deve generare automaticamente un file di log che registra gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute ed i relativi riferimenti temporali. Tale file deve essere protetto da cancellazione.

Le riprese del veicolo visionate non devono comprendere, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale

Nei casi in cui l'addetto autorizzato al trattamento, durante l'analisi dei dati rilevati dal sistema, rilevi condotte illecite di natura amministrativa o penale, deve espletare l'attività di accertamento;

Art. 6 – Contestazione – Verbale di accertamento

Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta.

I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro.

Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

Art. 7 – Conservazione delle immagini

Le immagini devono essere conservate per un tempo massimo di 7 (sette giorni) salvo il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore e fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 8 – Accesso alle immagini

Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto.

In considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale.

Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

Inoltre, l'addetto autorizzato al trattamento deve contribuire ad assicurare che:

1. la password utilizzata per accedere alla configurazione sistema di videosorveglianza sia composta da almeno caratteri (numeri, lettere e caratteri speciali) così come la password per accedere al PC collocato presso la sala di controllo dell'ufficio di Polizia Locale preposto alle operazioni di scarico delle immagini che si ritiene siano riferite a fatti illeciti;
2. i dati relativi i veicoli e alle persone che transitano e/o sostano nella zona sottoposta a controllo possono essere visionate esclusivamente da un Responsabile interno del trattamento designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 o da altro addetto al trattamento formalmente nominato e istruito circa le modalità con cui effettuare il trattamento;
3. al fine di certificare l'attività di accertamento eseguita mediante sistemi di videosorveglianza tutte le operazioni effettuate siano documentate mediante la compilazione degli appositi registri e del verbale di attestazione delle operazioni;
4. terminate le esigenze di conservazione dei filmati ai fini della definizione del procedimento i documenti sono cancellati in modo irreversibile.

Nel caso in cui l'addetto autorizzato al trattamento rilevi che una delle misure tecniche ed organizzative indicate sul presente provvedimento non siano rispettate è tenuto a segnalare in forma scritta l'anomalia al proprio superiore diretto in riferimento alla gerarchia organizzativa dell'ente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti con dispositivi di videosorveglianza, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.



COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE

N. 1077

DEL 23/12/2024

AREA:	SETTORE VIGILANZA	
SERVIZIO:	POLIZIA LOCALE	

OGGETTO:

DISCIPLINARE TECNICO D'ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO.

L'Istruttore
- Ettore Silvio Biffi -

Il Responsabile del Settore
Bfftrs61h03b898v/7420034840057448.ehswv
br6bsrlolnw23xcgdd4

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO

Sommario

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO	1
Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo	1
Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di contesto.....	2
Art. 3 – Obbligo di informazione.....	2
Art. 4 – Visione delle immagini.....	2
Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale	3
Art. 6 – Operazione di scarico dei filmati.....	3
Art. 7 – Formazione del fascicolo digitale	3
Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento	3
Art. 11 - Disposizioni finali	4

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego e gestione degli impianti di videosorveglianza di contesto, in uso al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Casalmaggiore.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di contesto

Le finalità della videosorveglianza di contesto sono:

- | |
|---|
| a) Attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017; |
| b) Tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica |
| c) Tutela degli operatori e del patrimonio comunale |
| d) Tutela della protezione civile e della sanità pubblica |

e) Tutela della sicurezza stradale
f) Tutela ambientale e polizia amministrativa;
g) Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali
h) Arresto in flagranza differito (Art. 10 co. 6 quater D.L. 14/2017)
i) Attuazione di atti amministrativi generali (art. 2-ter Codice privacy novellato dalla legge 205/2021)

I filmati prodotti dai dispositivi di cui al presente disciplinare potranno quindi essere utilizzati per l'accertamento di illeciti amministrative o per l'accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 3 – Obbligo di informazione

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi attraverso gli appositi cartelli di avvertimento che devono essere posti ai margini del raggio di ripresa delle telecamere.

Art. 4 – Visione delle immagini

Gli addetti autorizzati al trattamento devono visionare le immagini rilevate dalle telecamere solo nel caso emerga una evidenza circa un evento che possa avere rilevanza per quanto riguarda le finalità relative alla sicurezza urbana e che richieda un'indagine finalizzata ad estrarre le eventuali immagini che rilevino fatti riferiti a illeciti di rilevanza civile e/o penale.

In tutti i casi in cui l'addetto autorizzato al trattamento accede agli applicativi software in dotazione per visualizzare le immagini che sono state registrate deve annotare tale evento nel registro delle visualizzazioni (identificativo dell'addetto, data e ora; Periodo a cui si riferiscono i filmati da visualizzare; Motivo dell'accesso) o in alternativa il sistema informatico deve generare automaticamente un file di log che registra gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file deve essere protetto da cancellazione.

Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale

Nei casi in cui l'addetto autorizzato al trattamento, durante la visualizzazione dei filmati, rilevi condotte illecite di natura amministrativa o penale, come per esempio quelle relative all'abbandono o al deposito abusivo di rifiuti sanzionato dall'art. 13 della L. 689/1981 o al compimento di atti vandalici, deve espletare l'attività di accertamento dei fatti, che comporta il download dei filmati e la compilazione di un verbale di attestazione delle operazioni, in cui deve essere annotato almeno il periodo temporale degli avvenimenti, gli eventi documentati, il luogo di installazione della telecamera.

Art. 6 – Operazione di scarico dei filmati

Le operazioni di scarico devono essere dettagliatamente registrate dall'addetto sul registro di scarico (data e ora di scarico, identificativo dell'addetto designato, data e ora in cui sono state riprese le immagini scaricate, fatto rilevato, altre annotazioni).

Nel caso in cui il registro di scarico sia tenuto in forma cartacea, deve essere firmato e datato dall'addetto autorizzato al trattamento che ha effettuato lo scarico e conservato presso l'ufficio di polizia locale in armadio chiuso a chiave. Nel caso in cui, il registro, dovesse essere tenuto in forma digitale, dopo ogni inserimento l'addetto autorizzato al trattamento deve effettuare una stampa in formato PDF, firmarla digitalmente e, successivamente, salvarla in una cartella sul server ad accesso riservato ai soli addetti autorizzati al trattamento dei dati della videosorveglianza.

Le immagini salvate potranno essere conservate fino a 7 giorni, salvo eventuali esigenze motivate di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 7 – Formazione del fascicolo digitale

L'addetto autorizzato al trattamento che ha composto il fascicolo digitale deve assicurare che lo stesso venga conservato in una cartella criptata (della quale viene regolarmente effettuato il backup).

Nel caso il fascicolo debba essere trasmesso ad altri organi di Polizia, la trasmissione deve avvenire con modalità sicure.

Quando il procedimento è di competenza esterna all'ufficio di Polizia locale e quindi il fascicolo deve essere trasmesso ad altro organo di Polizia o all'autorità giudiziaria, l'addetto autorizzato al trattamento deve assicurare che il fascicolo venga cancellato in modo irreversibile da tutti i dispositivi in cui è stato eventualmente memorizzato durante le operazioni di sua competenza;

Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

L'operatore autorizzato al trattamento deve contribuire ad assicurare che:

1. la password utilizzata per accedere alla configurazione sistema di videosorveglianza sia composta da almeno caratteri (numeri, lettere e caratteri speciali) così come la password per accedere al PC collocato presso la sala di controllo dell'ufficio di Polizia Locale preposto alle operazioni di scarico delle immagini che si ritiene siano riferite a fatti illeciti;
2. nel caso vengano rilevati fatti illeciti, le immagini vengano conservate fino a quando non siano consegnate in modalità sicure al soggetto che avvia e svolge il procedimento amministrativo o penale;
3. le immagini relative alle persone che transitano e/o sostano nella zona sottoposta a controllo possono essere visionate esclusivamente da un Responsabile interno del trattamento designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 o da altro addetto al trattamento formalmente nominato e istruito circa le modalità con cui effettuare il trattamento;
4. al fine di certificare l'attività di accertamento eseguita mediante sistemi di videosorveglianza tutte le operazioni effettuate siano documentate mediante la compilazione degli appositi registri e del verbale di attestazione delle operazioni;
5. terminate le esigenze di conservazione dei filmati ai fini della definizione del procedimento i documenti sono cancellati in modo irreversibile.

Nel caso in cui l'addetto autorizzato al trattamento rilevi che una delle misure tecniche ed organizzative indicate sul presente provvedimento non siano rispettate è tenuto a segnalare in forma scritta l'anomalia al proprio superiore diretto in riferimento alla gerarchia organizzativa dell'ente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti con dispositivi di videosorveglianza, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.

